



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Div. ex NAVIG 3

Protocollo n. *231290* Allegati

Roma. 21 LUG. 2004

Alla Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Rep. 2° - Ufficio II
SEDE

Oggetto: Assicurazione obbligatoria RC per i motori amovibili di potenza uguale o inferiore a 3 HP, installati a bordo di natanti da diporto.

Riferimento nota n. 20398 datata 30.03.2004.

In esito alla nota in riferimento, si comunica che il 2° comma dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge n. 172/2003, ha introdotto, peraltro in maniera molto chiara, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per tutti i motori amovibili di qualsiasi potenza, motivo per il quale non appare comprensibile l'incertezza interpretativa dell'utenza segnalata al punto 1) della nota in riferimento.

Quanto al secondo dubbio (mancata utilizzazione del motore amovibile al momento dell'accertamento), si rileva che il testo del citato secondo comma dell'articolo 48 non è affatto mutato nella parte interessata ("indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati"), se non per una maggiore precisione terminologica (viene usato il termine omnicomprensivo di "unità", anziché di "imbarcazione" che in passato aveva generato qualche dubbio interpretativo). Pertanto, non è parimenti comprensibile che la "medesima" disposizione normativa possa aver ingenerato perplessità ermeneutiche all'indomani dell'emanazione della legge n. 172/2003.

Ad ogni modo, per questo secondo aspetto, si conferma l'interpretazione prospettata da codesto Comando Generale con la nota in riferimento. Diversamente opinando, qualsiasi motore d'emergenza "non montato" a bordo potrebbe andare esente da copertura assicurativa, con conseguente impossibilità di utilizzo nell'ipotesi del verificarsi dell'emergenza stessa.

In identico modo va risolto il dubbio circa i tender, non essendo possibile rinvenire alcuna esenzione in senso opposto nel più volte citato articolo 48.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Cosimo CALIENDO

SCARICATO